

Dr. Giuseppe GABRIELE
Specialista in Geriatria
Specialista in Medicina del Lavoro
Già Primario Ospedaliero di Medicina Interna

Ai Datori di Lavoro
Loro sedi

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da COVID 19 – Informazioni.

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni in merito all'emergenza COVID 19, occorre informare i dipendenti di quanto previsto nel DPCM 8 - 9 marzo – 2020 art 3 comma b, e nel D.P.C.M del 17 Marzo 2020 art 26, applicabili sull'intero territorio nazionale, in relazione ai lavoratori che presentino una o più delle patologie cosiddette suscettibili (quali immunodepressione congenita o acquisita, malati oncologici, diabetici o con malattie renali gravi e multimorbilità).

Si rammenta inoltre il Protocollo d'Intesa 14 marzo 2020, "Regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione COVID 19 negli ambienti di lavoro", condiviso tra il presidente del Consiglio ed i Ministri dell' Economia, della Salute, delle Politiche Sociali, dello Sviluppo economico, nonché le parti sociali ed imprenditoriali, al cui intero testo si rimanda, segnalando in modo particolare le indicazioni rivolte ai lavoratori fragili per patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

Il sottoscritto rimane a disposizione per le eventuali necessarie valutazioni e collaborazioni, rinnova la propria disponibilità con riferimento ai dipendenti che ritengano di trovarsi in condizioni di fragilità, la cui situazione sanitaria, corredata di necessaria documentazione, sarà singolarmente valutata ed eventualmente segnalata, nel rispetto della privacy ed in forma essenziale, alla azienda che provvederà alla loro tutela.

Si prega di diffondere la presente nota ai lavoratori dipendenti.

DPCM 8 3 2020

Art 3 comma b :

è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui allegato 1, lettera d.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Decollatura 20 3 2020

Dr Giuseppe Gabriele